

VERBALE di ACCORDO AZIENDALE

In tema di contratti A TEMPO DETERMINATO per stagionalità

il giorno 14 06 2018 alle ore 17.00 presso la sede dell'Organizzazione Sindacale Fai Cisl, ubicata in via Cavour 1/b, Reggio Calabria

si sono incontrati:

per la Parte Datoriale

il Signor Namia Consolato, rappresentante legale della società LA BOTTEGA DEL GELATO di Consolato Namia & C. sas, partita iva numero 02742010800, con sede legale in via D. Muratori 29/a Reggio Calabria.

per le associazioni rappresentative dei lavoratori

la Fai Cisl di Reggio Calabria, rappresentata dal Segretario generale pro tempore Romolo Piscioneri

Premesso che

Il D.lgs 368/2001, recante la disciplina sui contratti di lavoro a tempo determinato, esonera da limitazioni quantitative i contratti conclusi per ragioni di stagionalità;

l'art 10 del medesimo D.Lgs, affida alla contrattazione collettiva nazionale i limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto dei contratti a termine;

il CCNL applicato dall'azienda (Alimentaristi Artigiani) regola i limiti anche per il settore e le attività di gelateria artigianale, secondo le modalità del prospetto, qui, in allegato, identificato come " allegato 21 ";

durante il periodo stagionale estivo, tra il mese di Maggio e il mese di Ottobre, l'incremento dell'attività è notevolissimo, considerando anche il contesto turistico ed atmosferico di Reggio Calabria, risultando pertanto insufficienti i limiti che la legge pone per i Contratti a termine, come, in ragione delle manifeste esigenze di incremento di attività lavorativa, limitatamente ai periodi e per le circostanze, qui, riportati, insufficienti risultano essere anche le previsioni posti dal CCNL vigente.

Parimenti gli stessi incrementi e le medesime problematiche, sussistono anche con riferimento ai picchi transitori di attività nel periodo natalizio;

il DL 138/2011, prevede che i contratti collettivi aziendali possono realizzare specifiche intese efficaci *erga omnes* verso tutti i lavoratori interessati e finalizzate alla maggiore occupazione ed alla competitività e, in particolare, possono riguardare i contratti a termine;

il presente accordo è finalizzato alla maggiore occupazione ed all'incremento di competitività conformemente alle necessità di mercato del periodo;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue

ART.1

LIMITI QUANTITATIVI AI CONTRATTI A TERMINE

i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'azienda con i lavoratori nel periodo estivo/ turistico (esattamente da Maggio a Ottobre di ciascun anno) per far fronte all'incremento stagionale di attività, nonché nel periodo delle festività Natalizie (dal 01 Dicembre al 08 Gennaio di ciascun anno), prescindono dalla % del numero dei lavoratori in organico al primo Gennaio del medesimo anno, con la possibilità di andare in deroga, limitatamente al fabbisogno, per i periodi di cui sopra.

ART.2

DECORRENZA

il presente accordo entrerà in vigore a partire dal 18 giugno 2018 e avrà durata fino al 10 gennaio del 2019.

Il presente accordo sarà depositato presso l'ITL di Reggio Calabria.

Il presente accordo viene redatto in numero tre copie

Letto confermato e sottoscritto

IL DATORE DI LAVORO

ASSOCIAZIONE SINDACALE

RSA Aziendale

Namia Consolato



Leo Campolo

LA BOTTEGA DEL GELATO
di Consolato Namia & C. s.p.a.
via D. De MURATORI 29/A Ang. via S. ...
81010 REGGIO CALABRIA
F.02742010800 P.Iva 02742...